

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 non specificato  
 In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art.5 del d.lgs. N.494 del 1996 (ed oggi dall'art.92 del d.lgs. N.81 del 2008), ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto prima dall'art.5, comma 1, lett. B, e ora dall'art.92, lett.f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospensione

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art.5 del d.lgs. N.494 del 1996 (ed oggi dall'art.92 del d.lgs. N.81 del 2008), ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto prima dall'art.5, comma 1, lett. B, e ora dall'art.92, lett.f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, i caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (v., per tutte, Sez.4 n.27165 del 24.05.2016 ud.-dep. 4.07.2016, Rv.267735-01). Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non risponde, pertanto, delle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere, tra cui sicuramente può ricomprendersi l'assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull'intero manufatto).

Si è anche precisato che la sua funzione di alta vigilanza ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez.4, n.3288 del 27.09.2016 ud.-dep. 23.01.2017, Rv.269046-01).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, in relazione all'imputato L.E, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**